

Roma 6 febbraio 2008
Prot. 103

LG/

CIRCOLARE N. 17 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

GESTIONE PATRIMONIO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO:

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) – Art. 2.

Proseguendo nella prima lettura generale della legge finanziaria 2008, e rinviando ad approfondimenti su singoli aspetti di essa, di seguito vengono esaminati gli aspetti salienti dell'articolo 2, che si compone di 642 commi.

Art. 2

Comma 15. Alloggi per profughi.

Viene previsto il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni degli alloggi per profughi, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano. La norma fa riferimento agli alloggi "di cui all'art.4, commi 223 e 224, della legge 23 dicembre 2003, n. 350", e cioè agli alloggi di proprietà statale, come in più occasioni ribadito da Federcasa.

Commi 89-90. Indennità espropriazione per pubblica utilità.

I commi 89-90 contengono una serie di modifiche al T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (d.P.R. 8.6.2001, n. 327), ivi compresa quella fondamentale in tema di determinazione dell'indennità nel caso di espropriazione di area edificabile. Abbandonando i precedenti criteri di riduzione, infatti, essa viene determinata "nella misura pari al valore venale del bene". Unica eccezione è rappresentata dalla espropriazione finalizzata alla attuazione "di interventi di riforma economico-sociale": in tale ipotesi, la indennità è ridotta del 25%.

I nuovi criteri di determinazione della indennità si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2008), salvi i casi in cui l'indennità determinata secondo i vecchi parametri sia ormai divenuta definitiva perché "sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile"

Commi 136-137; 282. Incentivi alle fonti di energia rinnovabili. Certificazione energetica.

I commi confermano gli incentivi per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, di cui alla precedente legge finanziaria (art. 1, commi 1117-1120).

Prescindendo dai peculiari problemi attuativi, si ritiene opportuno sottolineare l'importanza crescente annessa all'uso di tali fonti. La normativa va vista, infatti, anche in relazione all'art. 1, comma 289, il quale, sostituendo il comma 1 *bis* dell'art. 4 T.U. sull'edilizia (d.P.R. 6.6.2001, n. 380), prescrive, a decorrere dal 1.1.2008, l'obbligatorietà, per gli edifici di nuova costruzione, dell'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: condizione essenziale per il "rilascio del permesso di costruire".

Strettamente connessa è la prescrizione di cui al comma 282. Quest'ultimo, infatti, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 19.8.2005, n. 192 (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), il quale "stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica" (art.1), prescrive che "il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio".

Commi 173-174. Impianti fotovoltaici

Collegato alla normativa sugli incentivi alle fonti di energia rinnovabili sono i commi 173 e 174, relativi agli impianti fotovoltaici, i cui "soggetti responsabili" sono gli enti locali. Le innovazioni dovrebbero individuarsi nella previsione di una autorizzazione unica per "il complesso degli immobili", indipendentemente dalla loro ubicazione, anche diversa (c. 174).

Sulla portata dei commi certamente interverranno documenti o atti chiarificatori, in quanto essi fanno riferimento ai soli "enti locali", mentre il d.m. 19 febbraio 2007 (*Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*), del quale i commi sono attuazione fanno riferimento, in generale, fra i soggetti che possono usufruire dei benefici incentivanti, "ai soggetti pubblici" (art. 3) in generale. È evidente l'interesse degli Enti associati all'applicabilità delle nuove norme in considerazione della entità degli interventi costruttivi.

Commi 264-270. Fondo di garanzia per le opere pubbliche.

Viene istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., il fondo di garanzia per le opere pubbliche.

Il fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti di cui al d.l. 30 settembre 2003 n.269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, in l. 24.11.2003, n. 326, e cioè "lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico", fra i quali, dunque, gli enti associati, da realizzare mediante concessione ex art. 53, 1° c., codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12.4.2006,

n. 163), o concessione di costruzione o gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'art. 173 dello stesso codice.

Commi 285-287. Alloggi sociali.

Viene istituito un fondo triennale per incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile. In quest'ambito, si considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa, composti da alloggi non di lusso sui quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a venticinque anni. Tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'art. 5 della legge 8.2.2007, n 9 (*Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali*), "al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005" (art. 5), e cioè al fine di esentare l'intervento dall'obbligo di notificazione alla Commissione europea dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato, che non possono essere attuati se prima non intervenga una decisione finale su essi. (La decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005 "stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato". Quest'ultimo dispone che "Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale").

Commi 440-443. Eliminazione di amianto dagli edifici pubblici.

Viene istituito il "Fondo per il risanamento degli edifici pubblici" per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalle presenze di amianto in detti edifici, fra i quali "gli uffici aperti al pubblico".

Commi 452-456; 504. Congedo di maternità e parentale.

I commi da 452 a 456 ridefiniscono la disciplina del congedo di maternità e parentale, anche di quello facoltativo, in caso di adozioni, nazionali o internazionali, e di affidamento di minori.

Strettamente connesso è il comma 504 in tema di trattamento previdenziale del congedo di maternità e parentale, fornendo interpretazione autentica degli artt. 25 e 35 del T.U. sulla maternità (d.lgs. 26.3.2001, n. 151), nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del T.U., fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati a tale data.

Commi 514-516. Trattamento di fine rapporto di lavoro.

I commi contengono disposizioni concernenti il trattamento fiscale del t.f.r., anche nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di t.f.r.

Commi 572-573. Acquisizione di beni e servizi.

Viene previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip s.p.a., predispone e mette a disposizione delle "amministrazioni pubbliche" gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo di detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima di essi.

Il comma 573 conferma (in quanto era già consentito) che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, 25° comma, del codice dei contratti pubblici - fra le quali, oltre lo Stato e gli enti pubblici territoriali, sono compresi gli enti pubblici non economici, e dunque gli IACP, comunque denominati, non trasformati in enti pubblici economici-, possono ricorrere, per l'acquisto di beni o servizi, alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a.

Commi 589-590. Disposizioni in tema di rispetto del Codice dell'amministrazione digitale.

Le amministrazioni pubbliche, ivi compresi, oltre quelli non economici, gli enti pubblici economici, devono adeguare le proprie modalità operative alle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7.3.2005, n. 82) in tema di "Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni".

Appare opportuno evidenziare che, come si diceva, la disposizione riguarda tutti gli enti associati, in quanto l'art. 47 è compreso nel Capo IV del Codice, applicabile anche ai privati, come individuati dall'art. 3 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

L'inadempimento, però, è sanzionato soltanto per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali.

Commi 594-598; 623. Contenimento delle spese per il funzionamento delle strutture degli enti.

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 2° comma, d.lgs. n. 165/2001, e quindi gli IACP, comunque denominati, non trasformati in enti pubblici economici, dovranno adottare piani triennali finalizzati: alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, utilizzate dagli uffici, delle autovetture di servizio, dei beni immobili di servizio; a circoscrivere l'assegnazione di telefoni cellulari; alla dismissione di dotazioni strumentali, con dimostrazione della congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

La normativa, limitata, come si è detto, agli enti non economici ha, però, per espressa disposizione del comma 600, valenza generale, in quanto costituisce

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che le regioni dovranno attuare nell'ambito della propria autonomia normativa.

Commi 627-631. Programma di costruzione, acquisto e ristrutturazione di alloggi di servizio.

Viene previsto, per il personale delle forze armate, un nuovo programma pluriennale di costruzione, acquisto e ristrutturazione di alloggi di servizio, come definiti ed individuati dall'art. 5, 1° c., della legge 18.8.1978, n. 497 (*Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni*).

Più in particolare, viene previsto un nuovo programma di costruzione di alloggi da assegnare: per il periodo di tempo necessario per lo svolgimento di particolari incarichi; o per una durata determinata, ma rinnovabile; o con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.

Viene inoltre prevista l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali - con possibilità di avvalersi dei tecnici dell'Agenzia del demanio -, i cui proventi dovranno essere versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Vengono, inoltre, sospese le procedure di rilascio forzoso, in atto, degli alloggi di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

Commi 632-633. Divieto di istituzione di uffici di diretta collaborazione con l'organo di vertice dell'ente.

Il comma 633 integra l'art. 4, 4° comma, del d.lgs. n. 165/2001, che trova applicazione non nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche di cui al precedente art. 1, 2° c., ma soltanto delle "amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica".

Più in particolare, per tali enti viene disposto il divieto di istituzione di uffici di diretta collaborazione con l'organo di vertice dell'ente.

La norma, per quanto detto, non si applica agli IACP, comunque denominati, non trasformati in enti pubblici economici.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi